

Codice A1617A

D.D. 8 aprile 2025, n. 254

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione per la realizzazione di nuova viabilità plurivalente, in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, in comune di Massello (TO) località Bo' d'la Vacca e Strada Occie. Richiedente: Comune di Massello. (C.F. 85000150012).



ATTO DD 254/A1617A/2025

DEL 08/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici.

Autorizzazione per la realizzazione di nuova viabilità plurivalente, in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, in comune di Massello (TO) località Bo' d'la Vacca e Strada Occie.

Richiedente: Comune di Massello. (C.F. 85000150012).

Visti:

- l'istanza di autorizzazione pervenuta in data 10/01/2025, protocollo in ingresso n. 3102, presentata dal Comune di Massello. (C.F. 85000150012) con sede in Borgata Roberso, 1 - Massello (TO), nella persona del Sindaco pro tempore Sig. Enrico Boetto (C.F. *omissis*), per la realizzazione di nuova viabilità plurivalente in comune di Massello (TO) località Bo' d'la Vacca e Strada Occie, su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici così distinte al N.C.T. del medesimo Comune:

- Località Bo 'd'la vacca: foglio 28, particelle: 1, 2, 7, 8, 12, 30, 31, 32, 33, 155 - foglio 29, particelle: 171, 176 - foglio 30, particelle: 14, 15.

- Località strada Occie: foglio 17, particella: 148 - foglio 20, particelle: 1, 25, 48.

- la nota prot. n. 16462 del 03/02/2025 di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., con cui sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali aggiornati allo stato attuale dei luoghi e contestualmente sono stati sospesi i termini per la conclusione del procedimento;

- la nota prot. n. 17021 del 03/02/2025 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi di la realizzazione di nuova viabilità plurivalente in comune di Massello (TO) località Bo' d'la Vacca e Strada Occie.

Preso atto:

- della documentazione integrativa pervenuta in data 03/03/2025 prot. n. 33685 e in data 18/03/2025 prot. n. 43090;

- del parere geologico espresso con verbale del Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto con nota in data 03/04/2025 prot. n. 14316, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole alla sua realizzazione con prescrizioni;
- del parere forestale favorevole espresso con verbale del 08/04/2025 a firma dei funzionari, Dott. For. Guido Bogó e Dott.ssa For. Elena Deitos, incaricati dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del relativo progetto di intervento, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento previsto interessa superfici su proprietà pubbliche e private riportate nell'istanza di autorizzazione;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- la presente richiesta di autorizzazione riguarda la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità in località Bo' La Vacca, della lunghezza di 2317 m, la sistemazione di una pista esistente della lunghezza di 2339 m per creare un percorso ciclo pedonale ad anello e l'allargamento dei raggi di curvatura di due tornanti della strada per la borgata Occie;
- l'intervento proposto si configura come attività di gestione forestale ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs 34/2018;
- la superficie oggetto di trasformazione sarà pari a pari a 19.600 mq, interamente boscata e comporta e movimenti terra pari a 8.980 mc.

Considerato che ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dell'art. 8 della stessa legge regionale trattandosi di opera finanziata dai fondi Ministeriali del MASAF relativi al bando "Contratti di filiera Settore Forestale";

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 c. 4 lettere a) e b) della l.r. n. 45/89, l'intervento rientra nei casi di esclusione dall'obbligo di effettuare il rimboschimento o dal versamento del corrispettivo trattandosi di intervento finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro silvo pastorale, nonché opera e lavoro pubblico, finanziata con i citati fondi MASAF;

Considerato altresì che l'intervento è finalizzato alla gestione forestale ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs 34/2018 ed è pertanto escluso dall'obbligo di compensazione poichè non costituisce trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 19 della l.r. 4/2009;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Comune di Massello. (C.F. 85000150012) a realizzare l'intervento di nuova viabilità plurivalente in località Bo' d'la Vacca e Strada Occie del medesimo comune, su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino prot. n. 14316 del 03/04/2025, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- Legge regionale 4 aprile 2024, n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024".;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il Comune di Massello. (C.F. 85000150012), con sede in Borgata Roberso, 1 - Massello (TO), nella persona del Sindaco pro tempore Sig. Enrico Boetto (C.F. *omissis*), per la realizzazione di nuova viabilità plurivalente in comune di Massello (TO) località Bo' d'la Vacca e Strada Occie, su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici così distinte al N.C.T. del medesimo Comune:

- Località Bo 'd'la vacca: foglio 28, particelle: 1, 2, 7, 8, 12, 30, 31, 32, 33, 155 - foglio 29, particelle: 171, 176 - foglio 30, particelle: 14, 15.

- Località strada Occie: foglio 17, particella: 148 - foglio 20, particelle: 1, 25, 48.

subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni del parere geologico citato in premessa di seguito riportate:

1. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018;
2. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord e di questo Settore; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
3. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
4. devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni;
5. gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti;
6. così come prescritto nella Relazione geologica, nei tratti maggiormente ripidi (indicativamente maggiori di 45°) le scarpate in terra, oltre l'inerbimento tramite idrosemina, devono essere consolidate con posa di georete di cocco;
7. le opere di sostegno dei riporti e quelle di consolidamento dei fronti di scavo devono essere realizzate utilizzando blocchi squadriati, di pezzatura idonea, aventi struttura compatta, non geliva né lamellare, e devono essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità;
8. le scarpate di scavo devono essere sottoposte a riprofilatura, provvedendo in particolare allo scoronamento della zolla di monte;
9. poiché nella relazione geologica è riportato che le verifiche di stabilità effettuate non considerano la saturazione indotta da moti di infiltrazione prevalentemente verticali in corrispondenza delle scarpate di nuova formazione, queste dovranno essere prontamente inerbite e stabilizzate secondo le proposte progettuali e dovranno essere realizzate le canalette per la regimazione delle acque, così come specificato nella Relazione geologica;
10. i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori, nonché essere allocati in via permanente sulle porzioni del pendio passibili di potenziali movimenti gravitativi o di fenomeni di valanga o aventi acclività maggiore del 30%;
11. i guadi devono essere realizzati limitando gli scavi in alveo allo stretto necessario; dovrà essere posta particolare attenzione durante lo scavo delle sponde per la formazione del giusto

raccordo con il passaggio a corda molla della pista, che va realizzato all'incirca alla quota di fondo alveo pre-intervento;

12. le operazioni di sbancamento, in particolare in corrispondenza dei depositi detritici a grossi blocchi, dovranno essere condotte provvedendo sempre ad effettuare una preliminare asportazione degli elementi grossolani presenti in superficie;
13. in corrispondenza di porzioni di ammassi rocciosi affioranti o subaffioranti i fronti di scavo dovranno tenere conto della disposizione dei piani di scistosità principale e dei maggiori giunti di discontinuità strutturale aperti in modo da non favorire condizioni di potenziale instabilità: ogni modifica apportata alle sezioni in conseguenza alla necessità di creare fronti di scavo in roccia non previsti negli elaborati di progetto (eventuali nuove geometrie di tali fronti) dovrà venire riportata nella documentazione progettuale;
14. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali; poiché è stata prevista la realizzazione di canalette trasversali lungo tutto il percorso della pista di nuova realizzazione, dovrà essere posta estrema cura alla realizzazione di tali canalette in particolare per quanto riguarda il loro ammorsamento nella scarpata di monte al fine di evitare l'aggiramento delle canalette stesse da parte dell'acqua, nonché la rifinitura verso la scarpata di valle;
15. così come prescritto nella Relazione geologica, poiché il tracciato della pista attraversa la nicchia del debris-flow di cui alla documentazione geologica, in tale tratto (sez. 57) le canalette trasversali per la raccolta delle acque superficiali dovranno essere eseguite con particolare attenzione per non veicolare acqua verso la nicchia;
16. il sistema di drenaggio e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto in efficienza nel tempo;
17. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo e le aree di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi: i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;
18. così come specificato nella Relazione geologica, nei tratti in cui la falda risultasse difforme da quanto ipotizzato, la pendenza delle scarpate e la tipologia, ubicazione, altezza ecc, delle opere di stabilizzazione dovranno essere rivalutate secondo le condizioni locali; tutte le eventuali modifiche apportate in tale senso dovranno essere contenute in elaborati progettuali appropriati (cfr. punto 13);
19. durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;
20. dovrà essere riportata nella documentazione progettuale qualsiasi nuova verifica della stabilità necessaria a seguito di modifiche significative del tracciato o della modalità di realizzazione della nuova pista;
21. il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione al Settore Tecnico Piemonte Nord ed allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
22. per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto. In corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;
23. tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;
24. è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;

25. a seguito di ogni evento meteorologico particolarmente significativo, specie se causa di danni al territorio, il soggetto autorizzato è tenuto a proprie spese e sotto la propria responsabilità ad eseguire il controllo del tracciato viario, al fine di verificare l'eventuale necessità di interventi di manutenzione e di ripristino;

Il titolare dell'autorizzazione è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della l.r. n. 45/89 in quanto ricade nei casi di esclusione previsti dal c. 2 dello stesso articolo, trattandosi di opera finanziata dai fondi Ministeriali del MASAF relativi al bando "Contratti di filiera Settore Forestale";

L'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere a) e b) dell'art. 9 della l.r. n. 45/1989, trattandosi di intervento finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro silvo pastorale, nonchè opera e lavoro pubblico, finanziata con i citati fondi MASAF;

L'intervento è finalizzato alla gestione forestale ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs 34/2018 ed è pertanto escluso dall'obbligo di compensazione poichè non costituisce trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 19 della l.r. 4/2009;

Ai sensi dell'art. 2, comma 6 bis della l.r. n. 45/89 il transito lungo le strade e piste agro-silvo-pastorali è interdetto ai mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture ricettive sono liberamente transitabili fino al raggiungimento delle stesse, qualora, con specifico provvedimento, il comune, o se delegata, l'Unione di comuni, attesti la loro idoneità al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa, in campo forestale, escursionistico e di tutela della rete Natura 2000.

Il titolare dell'autorizzazione ha pertanto l'obbligo di affiggere, ove non ancora presente, all'inizio delle piste autorizzate, un apposito cartello recante la scritta: "Divieto di passaggio (art. 2, legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)".

La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a cinque anni dalla data di rilascio della presente e dispone che i lavori dovranno essere conclusi entro 8/4/2030 ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore/indipendenti dalla volontà dell'operatore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

4. si intende rilasciata:

- a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
- b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
- c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Nucleo dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori, nonché copia di ogni provvedimento, nulla-osta o titolo abilitativo acquisiti;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il

termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici.

Istanza di autorizzazione per la realizzazione di nuova viabilità plurivalente, in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, in comune di Massello (TO) località Bo' d'la Vacca e Strada Occie.

Richiedente: Comune di Massello. (C.F. 85000150012).

PARERE ISTRUTTORIO FORESTALE

I sottoscritti Funzionari della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, dott. for. Guido Bogo e dott.ssa for. Elena Deitos, incaricati dalla Responsabile del Settore Tecnico Piemonte Nord, dott.ssa for. Elena Fila Mauro, dell'istruttoria tecnica forestale dell'istanza pervenuta in data 10/01/2025, protocollo in ingresso n. 3102, presentata dal Comune di Massello. (C.F. 85000150012) con sede in Borgata Roberso, 1 - Massello (TO), nella persona del Sindaco pro tempore Sig. Enrico Boetto (C.F. [REDACTED]), volta ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di nuova viabilità plurivalente in comune di Massello (TO) località Bo' d'la Vacca e Strada Occie, su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici.

Visti:

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" e s.m.i.;
- l'art. 8 della legge regionale 4 aprile 2024 n.10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.D. n. 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7.";
- l'art. 63 e l'art. 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ”;

- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- il D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- il DM 28 ottobre 2021 "Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. 20 settembre 2011 n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4";
- la D.G.R. n. 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017";
- l'istanza protocollo n. 3102 del 10/01/2025, presentata dal Comune di Massello. (C.F. 85000150012) volta ad ottenere l'autorizzazione in oggetto su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;
- la comunicazione di avvio e contestuale sospensione del procedimento per richiesta integrazioni, prot. n. 16462 del 03/02/2025;
- le integrazioni pervenute in data 03/03/2025 con nota prot. n. 33685;
- le ulteriori integrazioni trasmesse dal richiedente con nota prot. n. 40090 del 18/03/2025.

Esaminata la documentazione progettuale, conservata agli atti, ed in particolare:

- la "Relazione tecnico descrittiva" e la "Relazione forestale e di recupero ambientale ex l.r. 45/89" datate dicembre 2024, redatte dal gruppo di progettazione composto dai Dott. For. Paolo Maria Terzolo, Dott. For. Igor Cicconetti, Dott. For. Andrea Ighina, Dott. For. Chiara Casella, Dott. For. Marco Segafredo, Geom. Roberto Mocco, a firma del Dott. For. Paolo Maria Terzolo, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al n. 488;
- l'elaborato "relazione Geologica" dell'aprile 2024 a firma del dott. Geol. Dario Fontan, iscritto all'Ordine regionale dei Geologi del Piemonte alla Sez. A n. 215.

Premesso che:

l'intervento ricade nelle particelle censite al NCT del Comune di Massello, così localizzate:

- Località Bo 'd'la vacca: foglio 28, particelle: 1, 2, 7, 8, 12, 30, 31, 32, 33, 155 - foglio 29, particelle: 171, 176 - foglio 30, particelle: 14, 15.
- Località strada Occie: foglio 17, particella: 148 - foglio 20, particelle: 1, 25, 48.

- gli interventi ricadono interamente in area boscata e sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici e sono soggetti ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della l.r. 45/1989. La competenza autorizzativa è in capo alla Regione Piemonte come stabilito dall'art. 2 della stessa legge, come modificata dalla legge regionale n. 10 del 04 aprile 2024 in quanto il progetto prevede la trasformazione di una superficie pari a 19.600 mq e movimenti terra pari a 8.980 mc;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- in base agli elaborati progettuali l'opera proposta consiste nella realizzazione di un nuovo tratto di viabilità in località Bo' La Vacca, della lunghezza di 2317 m, nella sistemazione di una pista esistente della lunghezza di 2339 m per creare un percorso ciclo pedonale ad anello e nell'allargamento dei raggi di curvatura di due tornanti della strada per la borgata Occie;

Considerato che, per quanto riguarda gli aspetti forestali:

- il tracciato della pista multifunzione in località Bo' La Vacca in progetto intercetta superfici boscate classificate come faggete mesotrofiche pure (FA50X) talvolta miste con abete bianco (FA50A) e nella fascia altimetrica più in quota e corrispondente al nuovo tratto di pista cicloturistica classificate come abetine oligotrofiche mesalpiche miste con faggio (AB30C).
- la realizzazione del suddetto tracciato comporta la trasformazione di superficie boscata pari a 18.500 mq ed il taglio di 724 piante così suddivise: 654 faggi, 12 abeti bianchi e 58 altre latifoglie come dettagliato nell'elaborato 9 "Relazione Forestale e di recupero ambientale ex l.r.45/89";
- nell'area in esame non è stata rilevata la presenza di elementi aventi caratteristica di rarità sotto il profilo sia floristico, sia forestale;
- dalla Relazione tecnico descrittiva risulta la realizzazione dei necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale attraverso la semina di vegetazione erbacea sulle scarpate;
- il richiedente non è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della l.r. 45/1989 in quanto l'intervento rientra tra quelli individuati al comma 2 dello stesso articolo per i quali non è dovuta, trattandosi di opera finanziata dai fondi Ministeriali del MASAF relativi al bando "Contratti di filiera Settore Forestale";
- l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere a) e b) dell'art. 9 della l.r. n. 45/1989, trattandosi di intervento finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro silvo pastorale, nonchè opera e lavoro pubblico, finanziata con i citati fondi MASAF;
- l'intervento è finalizzato alla gestione forestale ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs 34/2018 ed è pertanto escluso dall'obbligo di compensazione poichè non costituisce trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 19 della l.r. 4/2009;

Tutto ciò premesso i sottoscritti Funzionari ritengono che, dall'esame degli elaborati di progetto analizzati, non emergano elementi ostativi, dal punto di vista degli specifici aspetti

forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989. Pertanto i sottoscritti ritengono che il progetto proposto sia compatibile con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco ed esprimono parere favorevole all'esecuzione dell'intervento, a condizione che sia attuato nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Il presente parere non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Torino, 08/04/2025

Visto
La Responsabile del Settore
Dott.ssa Elena Fila Mauro

I Funzionari incaricati

Dott. For. Guido Bogo

 Digitally signed by Guido Bogo
 GUIDO
Date: 2025.04.08 10:14:17 +02'00'

Dott.ssa For. Elena Deitos

 Digitally signed by Elena Deitos
 DEITOS/ELENA
Date: 2025.04.08 10:19:26 +02'00'



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - **pec:** tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Data,

Prot. n. (*)/A1813C

Ns prot.

Classificazione: 13.160.70/VINCIDR-A1813C/1800A -1260/2024

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Al Settore A1617A - Tecnico Piemonte Nord
Direzione A1600A - Ambiente, Energia e Territorio
Pec: tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n° 45/89.

Richiedente: Comune di Massello

Intervento: Richiesta autorizzazione per la realizzazione di nuova viabilità plurivalente – Loc. Bo' d'la Vacca e Strada Occie.

Comune sede intervento: Massello (TO).

Parere geologico.

Con riferimento alla nota ns. prot. n. 4576 del 04/02/2025 pervenuta dal Settore Tecnico Piemonte Nord - Direzione Ambiente, Energia e Territorio, in cui veniva richiesto il parere geologico di competenza, esaminata la documentazione originale ed integrativa fornita dal richiedente, si esprime quanto segue.

Per quanto riguarda gli aspetti geologici-geomorfologici e costruttivi, dagli elaborati progettuali forniti dal richiedente si evince che:

- il progetto in oggetto consiste nella realizzazione di un nuovo tratto di viabilità in località Bo' La Vacca, della lunghezza di 2317 m; la sistemazione di una pista esistente della lunghezza di 2339 m per creare un percorso ciclo pedonale ad anello; l'adeguamento della strada per la borgata Occie che consiste nell'allargamento dei raggi di curvatura di due tornanti;
- per la definizione del tracciato è stata scelta prioritariamente la localizzazione dei tornanti in funzione della conformazione dei versanti, per minimizzare gli scavi sfruttando le aree meno acclivi e più stabili;
- la larghezza della carreggiata della pista di nuova realizzazione sarà di 3 m, oltre a 0,5 m di banchina; la pendenza longitudinale media della strada risulta essere pari al 11,7% mentre la carreggiata avrà pendenza verso valle approssimativa del 3%. E' prevista la realizzazione di una cunetta a monte strada per favorire lo sgrondo delle acque di piattaforma in corrispondenza dei tornanti e nei pochi e brevi tratti in trincea, così da indirizzare e accompagnare le acque di scolo superficiale nel naturale reticolo minore;



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - **pec:** tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

- per la pista di nuova realizzazione sono stati indicati i tratti dove è prevista la realizzazione di opere di sostegno (scogliere), di cui in particolare quelle di altezza superiore a 4 metri sono state oggetto di verifica strutturale;
- la pista ciclo-pedonale percorrerà tratti di pista già esistenti lungo quasi tutto il suo tracciato, prevedendo solo opere di livellamento del terreno e decespugliamento, eccetto un tratto di 132 m dove è prevista una nuova viabilità mediante un leggero sbancamento per portare in piano il sedime;
- l'adeguamento dei due tornanti della strada per la borgata Occie prevede: a) la sostituzione dell'attuale palificata di sostegno con pannelli ad ombrello, utilizzati anche per consolidare il riporto di valle e b) per il tornante più a monte, la realizzazione di un leggero allargamento verso monte e la rettifica della livelletta;
- per quanto riguarda gli aspetti geologici relativi alla pista di nuova realizzazione, gran parte della nuova pista si snoda su depositi di origine detritico-colluviali costituiti da terreni a granulometria molto eterogenea (diamicton), mentre nell'ultima parte della pista i depositi detritico-colluviali sono maggiormente ricchi in blocchi. Il basamento roccioso affiora in modo discontinuo ed è rappresentato da micascisti a granato e cloritoide del massiccio cristallino del Dora-Maira;
- i due tornanti da modificare lungo la pista per la borgata Occie ricadono anch'essi su versante costituito da depositi detritico-colluviali a granulometria molto eterogenea (diamicton), mentre il basamento roccioso, che affiora in modo discontinuo, è rappresentato da calcescisti; non sono presenti dissesti interferenti con i tratti in esame;
- il tratto di versante su cui si snoda il tracciato della pista di nuova formazione non è interessato da frane, tranne l'ultimo tratto e il settore dove ricade la pista ciclo-pedonale esistente, che attraversano una zona in cui la cartografia del PRGC individua una frana quiescente di tipo DGPV;
- viene segnalato un piccolo fenomeno di debris-flow verificatosi durante l'evento pluviometrico intenso del novembre 2019 che ha interessato il piccolo impluvio attraversato dalla pista, dando origine a una nicchia di distacco a valle della sezione n. 57. La frana, tipo soil-slip, ha coinvolto circa 50-60 mc di materiale detritico che ha percorso l'impluvio e si è depositato alla base del versante sotto il tratto inferiore della pista;
- per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici, nel versante interessato dalla realizzazione delle piste non sono segnalate sorgenti, e viene ipotizzata la presenza di una falda a carattere temporaneo posta all'interfaccia basamento-copertura;
- lo studio geologico evidenzia che il progetto è compatibile con l'assetto idrogeologico del versante in cui snoda la pista forestale, la pista ciclo-pedonale e la sistemazione dei due tornanti; lo studio geologico evidenzia inoltre che l'allargamento previsto per il primo tornante è compatibile con l'assetto del sito;
- dal punto di vista progettuale e geotecnico è stata definita la caratterizzazione sismica del sito, la caratterizzazione geotecnica dei terreni e geomeccanica delle rocce attraversate, sono state eseguite le verifiche di stabilità, in particolar modo sulle sezioni dove sono previste le opere di sostegno più significative.



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - **pec:** tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Sulla scorta di quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, l'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni relative alla totalità degli interventi previsti:

1. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018;
2. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord e di questo Settore; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
3. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
4. devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scossoni e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni;
5. gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti;
6. così come prescritto nella Relazione geologica, nei tratti maggiormente ripidi (indicativamente maggiori di 45°) le scarpate in terra, oltre l'inerbimento tramite idrosemina, devono essere consolidate con posa di georete di cocco;
7. le opere di sostegno dei riporti e quelle di consolidamento dei fronti di scavo devono essere realizzate utilizzando blocchi squadri, di pezzatura idonea, aventi struttura compatta, non geliva né lamellare, e devono essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità;
8. le scarpate di scavo devono essere sottoposte a riprofilatura, provvedendo in particolare allo scoronamento della zolla di monte;
9. poiché nella relazione geologica è riportato che le verifiche di stabilità effettuate non considerano la saturazione indotta da moti di infiltrazione prevalentemente verticali in corrispondenza delle scarpate di nuova formazione, queste dovranno essere prontamente inerbite e stabilizzate secondo le proposte progettuali e dovranno essere realizzate le canalette per la regimazione delle acque, così come specificato nella Relazione geologica;
10. i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori, nonché essere allocati in via permanente



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - **pec:** tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

sulle porzioni del pendio passibili di potenziali movimenti gravitativi o di fenomeni di valanga o aventi acclività maggiore del 30%;

11. i guadi devono essere realizzati limitando gli scavi in alveo allo stretto necessario; dovrà essere posta particolare attenzione durante lo scavo delle sponde per la formazione del giusto raccordo con il passaggio a corda molla della pista, che va realizzato all'incirca alla quota di fondo alveo pre-intervento;
12. le operazioni di sbancamento, in particolare in corrispondenza dei depositi detritici a grossi blocchi, dovranno essere condotte provvedendo sempre ad effettuare una preliminare asportazione degli elementi grossolani presenti in superficie;
13. in corrispondenza di porzioni di ammassi rocciosi affioranti o subaffioranti i fronti di scavo dovranno tenere conto della disposizione dei piani di scistosità principale e dei maggiori giunti di discontinuità strutturale aperti in modo da non favorire condizioni di potenziale instabilità: ogni modifica apportata alle sezioni in conseguenza alla necessità di creare fronti di scavo in roccia non previsti negli elaborati di progetto (eventuali nuove geometrie di tali fronti) dovrà venire riportata nella documentazione progettuale;
14. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali; poiché è stata prevista la realizzazione di canalette trasversali lungo tutto il percorso della pista di nuova realizzazione, dovrà essere posta estrema cura alla realizzazione di tali canalette in particolare per quanto riguarda il loro ammorsamento nella scarpata di monte al fine di evitare l'aggrimento delle canalette stesse da parte dell'acqua, nonché la rifinitura verso la scarpata di valle;
15. così come prescritto nella Relazione geologica, poiché il tracciato della pista attraversa la nicchia del debris-flow di cui alla documentazione geologica, in tale tratto (sez. 57) le canalette trasversali per la raccolta delle acque superficiali dovranno essere eseguite con particolare attenzione per non veicolare acqua verso la nicchia;
16. il sistema di drenaggio e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto in efficienza nel tempo;
17. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo e le aree di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi: i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;
18. così come specificato nella Relazione geologica, nei tratti in cui la falda risultasse difforme da quanto ipotizzato, la pendenza delle scarpate e la tipologia, ubicazione, altezza ecc, delle opere di stabilizzazione dovranno essere rivalutate secondo le condizioni locali; tutte le eventuali modifiche apportate in tale senso dovranno essere contenute in elaborati progettuali appropriati (cfr. punto 3);



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - **pec:** tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

19. durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;
20. dovrà essere riportata nella documentazione progettuale qualsiasi nuova verifica della stabilità necessaria a seguito di modifiche significative del tracciato o della modalità di realizzazione della nuova pista;
21. il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione al Settore Tecnico Piemonte Nord ed allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
22. per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto. In corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;
23. tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;
24. è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato.

Si fa presente che il presente parere:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è da intendersi rilasciato secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 45/89 e s.m.i., specificato al punto 4, paragrafo 4.1 della Circ. 3/AMB del 31/08/2018 per quanto riguarda le risultanze dell'istruttoria tecnica di carattere geologico;

c) si intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

d) s'intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del soggetto autorizzato di provvedere al monitoraggio dell'opera realizzata;

e) si intende rilasciato sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

f) è accordato fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

IL DIRETTORE

Ing. Bruno Ifrigerio

*(sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)*

Il funzionario:
dott. geol. Barbara Nervo